

SETTORE

ADEMPIMENTI

**LA RIPRESA DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI  
SOSPESI: NUOVE ISTRUZIONI DELL'INPS**

RIFERIMENTI

- Artt. 61 e 62, DL n. 18/2020
- Art. 18, DL n. 23/2020
- Artt. 126 e 127, DL n. 34/2020
- Art. 97, DL n. 104/2020
- Messaggio INPS 23.10.2020, n. 3882
- Informativa SEAC 14.9.2020, n. 255

IN SINTESI

*Relativamente alla ripresa dei versamenti contributivi sospesi a causa dell'emergenza COVID-19 recentemente l'INPS ha chiarito che in caso di utilizzo della modalità di versamento del "primo" 50% di quanto dovuto in 4 rate mensili di pari importo il soggetto interessato deve versare:*

- le prime due rate (in scadenza il 16.9 e 16.10) entro il 30.10;
- la terza e quarta rata (in scadenza il 16.11 e 16.12) entro il 31.12.

*Entro il 30.10.2020 va inoltre presentata la domanda di sospensione / rateazione.*

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

**SO**  
fisco  
SCHEDE OPERATIVE

**ilnotiziario**



RIPRODUZIONE VIETATA

A seguito dell'emergenza COVID-19, con gli artt. 61 e 62, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia", nonché con l'art. 18, DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità" è stata disposta la sospensione dei versamenti tributari / contributivi, la cui ripresa va effettuata utilizzando una delle due seguenti modalità alternative.


<b>1° modalità DL n. 34/2020</b>	Versamento di quanto dovuto entro il 16.9.2020: <ul style="list-style-type: none"> <li>• in <b>unica soluzione</b>;</li> <li>• a titolo di <b>prima rata</b> se il contribuente sceglie la rateizzazione (massimo <b>4 rate mensili</b>).</li> </ul>
<b>2° modalità DL n. 104/2020</b>	Versamento, senza applicazione di sanzioni / interessi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• del <b>50% delle somme sospese</b>:               <ul style="list-style-type: none"> <li>– in <b>unica soluzione entro il 16.9.2020</b>;</li> <li>– in un <b>massimo di 4 rate mensili</b> di pari importo (prima rata entro il 16.9.2020, seconda rata entro il 16.10.2020 e così via);</li> </ul> </li> <li>• del <b>restante 50%</b> in un <b>massimo di 24 rate mensili</b> di pari importo (prima rata entro il 16.1.2021).</li> </ul>


Con i Messaggi 20.7.2020, n. 2871 e 9.9.2020, n. 3274 l'INPS ha fornito alcuni chiarimenti relativamente alle modalità di ripresa dei versamenti contributivi sospesi con riferimento ad entrambe le predette alternative precisando, tra l'altro, che (Informativa SEAC [14.9.2020, n. 255](#)):

- l'importo minimo di ciascuna rata **non può essere inferiore a € 50**;
- il versamento delle rate successive alla prima va eseguito **entro il giorno 16 del mese successivo**.

Recentemente lo stesso Istituto, con il Messaggio 23.10.2020, n. 3882, ha fornito ulteriori indicazioni in merito all'utilizzo dell'**alternativa prevista dal citato DL n. 104/2020**. In particolare è precisato che il versamento del "primo" 50% delle somme sospese va effettuato come segue.

Versamento "primo" 50% somme sospese		
Rata	Scadenza Messaggio n. 3274	Scadenza Messaggio n. 3882
1°	16.9.2020	30.10.2020
2°	16.10.2020	
3°	16.11.2020	31.12.2020
4°	16.12.2020	

 Come evidenziato nel citato Messaggio n. 3882, il versamento del "primo" 50% alle predette scadenze (30.10 per la prima e seconda rata, 31.12 per la terza e quarta rata)

 **"costituisce condizione necessaria per beneficiare della rateizzazione del rimanente 50% fino ad un massimo di ventiquattro rate .... con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021".**

Per usufruire della sospensione / rateazione è richiesta la **presentazione di un'apposita domanda**, il cui termine, inizialmente fissato al 30.9.2020 (Messaggio INPS 14.9.2020, n. 3331), è stato differito al **30.10.2020**, come comunicato dallo stesso Istituto sul proprio sito Internet.

A tal proposito si rammenta che per gli artigiani / commercianti la domanda va presentata ai fini della sospensione e vale anche come richiesta di rateazione, mentre per i committenti iscritti alla Gestione separata la domanda va presentata ai soli fini della rateazione (non è richiesta per beneficiare della sospensione o in caso di versamento in unica soluzione).

Da quanto sopra si evince pertanto che il **30.10.2020** scade il termine di:

- **versamento delle prime due rate del 50% dei contributi sospesi**;
- **presentazione della domanda** di rateazione / sospensione.

■